

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 15 marzo 1991, n. 263.

(Conferma TAR Campania – Napoli: IV Sezione, 27 luglio 1990, n. 241).

È irrilevante, ai fini della validità delle operazioni elettorali, se nella scheda i contrassegni sono stati collocati in modo difforme da quello del sorteggio operato dalla Commissione elettorale circondariale.

Omissis. – Oggetto della controversia è l'individuazione delle conseguenze (ritenute dal T.A.R. non invalidanti le operazioni elettorali) che derivano in ipotesi di non coincidenza fra l'ordine di posizione dei contrassegni di lista sulle schede elettorali e l'ordine risultante dal sorteggio previsto dall'art. 13 L. 21 marzo 1990 n. 53.

Non vi è dubbio che, secondo quanto stabilito dallo stesso art. 13, l'ordine dei contrassegni risultante dal sorteggio deve essere riportato nella scheda elettorale – Ove questo non accada, tuttavia, il Collegio non ritiene che l'irregolarità procedimentale determini un vizio caducante delle operazioni e del risultato elettorale.

Anzitutto, la portata invalidante della richiamata irregolarità non emerge dalla lettera della legge.

Vero è che quest'ultima stabilisce, con proposizioni imperative, un determinato ordine procedimentale e le attività in esso articolate.

Tuttavia, è ben noto che un orientamento giurisprudenziale sicuramente condivisibile ritiene non vizianti le irregolarità del procedimento elettorale che non ne compromettano lo scopo primario, cioè la formazione e l'accertamento della volontà del corpo elettorale.

Occorre a questo punto stabilire, alla luce del criterio di interpretazione logica e funzionale delle disposizioni in esame, se la posizione del contrassegno di lista sulla scheda – in relazione all'ordine riportato da ciascuna lista nel sorteggio – abbia o meno decisiva rilevanza ai fini della corretta manifestazione del voto.

Il Collegio ritiene che la risposta debba essere negativa.

La finalità della modificazione del sistema di assegnazione dell'ordine ai contrassegni di lista – del precedente basato sul momento cronologico della presentazione della lista a quello attuale basato sul sorteggio – emerge dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge n. 53 del 1990, e in alcuni passi dei lavori parlamentari.

Con il sistema del sorteggio si è inteso eliminare le esasperate forme di competizione tra i presentatori delle liste i quali aspiravano a conseguire il primo o l'ultimo posto d'ordine nella scheda elettorale.

Ciò non vuol dire, tuttavia, come a torto gli appellanti sostengono, che la posizione d'ordine di ciascun contrassegno di lista nella scheda elettorale formi oggetto di un interesse legittimo del partito (questione, peraltro, non controversa nella fattispecie) ovvero di ogni cittadino elettore.

Quest'ultimo, invero, esprime la propria volontà elettorale apponendo il segno sul contrassegno di lista prescelto, indipendentemente dalla posizione occupata da tale contrassegno nella scheda.

È, probabilmente, un interesse di mero fatto (pur con la migliore considerazione) quello che induceva in passato i presentatori delle liste a contese spesso aspre per ottenere una particolare posizione nella scheda: interesse, questo, che certamente sottende una ben scarsa considerazione delle capacità intellettive o delle convinzioni degli elettori, dovendosi ipotizzare che la scelta dei rappresentanti del popolo sovrano dipenda anche in parte da fattori di collocazione grafica dei simboli dei partiti. In realtà, con gli argomenti degli appellanti si mira a nascondere la deprecabile realtà della ricerca dei consensi, tra le categorie più semplici e culturalmente meno dotate dell'elettorato, attraverso indicazioni fondate sulla "memoria visiva" della particolare collocazione del simbolo nella scheda, rispetto all'ordinamento determinato al momento della presentazione, sia pure con l'attuale sistema basato sul sorteggio.

D'altronde, proprio l'attribuzione al sorteggio dell'ordine dei contrassegni dimostra l'irrelevanza – ai pretesi fini caducanti dell'intera elezione – dell'ordine stesso: sarebbe invero, contraddittorio attribuire valore giuridico tanto penetrante a circostanze e situazioni definite dal caso.

Ritiene, invece, il Collegio che soltanto il contrassegno – e non la sua collocazione – assolva alla funzione individuatrice della lista, poiché nella medesima scheda elettorale tutti i contrassegni si trovano nella stessa condizione di immediata e pronta individuabilità da parte degli elettori. In conclusione, gli appelli principali vanno respinti, e di conseguenza restano assorbiti appelli incidentali.

Omissis.